Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 5 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Società Bolognese di elettricità, società per azioni, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Periette (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1946. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1946. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1946. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara, in Gattinara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1946. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1946. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946. — **Comune di Albino (Bergamo):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Abbiategrasso:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1946. — **Cotonificio Legler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1946. — **Società per azioni « Guidovia Santuario della Guardia », in Genova Serro San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Industria e commercio prodotti zootecnici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1946. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Clusone:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1946. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Errata-corrige. — **Prestito Cassa nazionale di previdenza Società Dante Alighieri:** Errata-corrige. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino, 1933:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto in data 20 giugno 1945, con il quale il Prefetto della provincia di Parma ha nominato il sig. Dante Gresta commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Parma;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte di credito predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori Dante Gresta fu Pietro e comm. Epimede Boccaccia fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma, ente morale con sede in Parma, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 395

(3431)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la decisione con la quale il Comando Militare Alleato di Milano ha nominato i signori rag. Cipriano Zavanella, dott. ing. Pietro Colombi e dott Salvetto Salvetti, rispettivamente, commissario e vice commissari del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori gr. uff. ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1946
Registro Tesoro n. 10, *foglio n.* 396

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, di attivare in Cattolica (Forlì), un impianto per la produzione di marmellate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie, in data 24 agosto e 7 ottobre 1946, con le quali la ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, rende noto che intende attivare, in Cattolica (Forlì), una fabbrica di marmellate;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, è vietato attivare in Cattolica (Forlì), un impianto per la produzione di marmellate.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3464) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), di allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e di pannelli alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211,

Viste le denuncie, in data 28 agosto e 7 settembre 1946, con le quali la ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), rende noto che intende allestire in Avezzano Luco ne' Marsi (L'Aquila), uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e dei relativi sottoprodotti (pannelli alimentari);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), è vietato allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e di pannelli alimentari.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3463) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, di allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 1° agosto e 21 agosto 1946, con le quali la ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, rende noto che intende allestire una fabbrica di marmellate, in San Felice sul Panaro (Modena);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, è vietato allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3462) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), di attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 2 settembre 1946, con la quale la Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), rende noto che intende allestire, nel proprio stabilimento, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), è vietato attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo e alluminio.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3461) *Il Ministro*: MORANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassano Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cassano Murge (Bari), di un mutuo di L. 640.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3273)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari), di un mutuo di L. 5.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3274)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Osimo (Ancona), di un mutuo di L. 1.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3275)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dei poteri del commissario del Consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Terdoppio e della roggia Cerana.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo al registro n. 10, foglio n. 80, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 1946, l'incarico conferito al commissario dott. Guido Canalini di Novara col decreto reale 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre successivo al registro n. 22, foglio n. 439, per la gestione straordinaria del Consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Terdoppio e della roggia Cerana.

(3471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre presso alcune Università, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le Università sottosegnate, sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna indicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

Università di Milano:

Facoltà di lettere e filosofia: archeologia.

Università di Firenze:

Facoltà di medicina e chirurgia: patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Università di Genova:

Facoltà di medicina e chirurgia: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Università di Bologna:

Facoltà di scienze: fisica sperimentale; analisi matematica (algebrica e infinitesimale); fisica teorica.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà suddette, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3473)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ugo Messana di Ettore, nato a San Giuseppe Sato (Palermo) il 16 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito nel 1939, presso la Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3474)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

176° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 334, con il quale, alla Società italiana prodotti asfaltici, con sede in Milano, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di asfalto, sito in località denominata « Monte Coliuccio », in territorio dei comuni di Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano e Vico nel Lazio, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 335, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Salacio-Lagnuso-Finocchio », sita in territorio del comune di Agira, provincia di Enna, rappresentati dal sig. Alberti Pietro, domiciliato in Agira (Enna), è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 331, con il quale, alla Società anonima finanziaria industriale sarda, con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino, sito in località denominata « Monte Ibera », in territorio del comune di Serrenti, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 332, con il quale, alla Società anonima mineraria talco atesino, con sede in Bolzano, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di talco, sito nella località denominata « Casateia », in territorio dei comuni di Vipiteno e Racines, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale, è accettata la rinuncia presentata dalla Società anonima mineraria Melfa, alla concessione di manganese denominata « Mortale », in territorio del comune di Casalattico, provincia di Frosinone.

(3472)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'approvazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gismondi Antonio e figli, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 51.

(3448)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo A - grado 11°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 868, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con foglio n. 79168/12106.2.20.1/1.3.1. in data 20 novembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati n. 16 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Divisione affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno cinque anni di lodevole servizio.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, e, pertanto, il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche oppure di lau-

rea in scienze economiche conseguita presso l'Istituto navale superiore di Napoli, o di laurea conseguita in base a precedenti ordinamenti:

a) presso le tre sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

b) presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze;

c) in scienze politiche e scienze sociali conseguita presso l'Università di Padova o l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Al diploma originale può essere sostituita copia autenticata dal notaio.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella dal presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata a da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno cinque anni di servizio, dovranno produrre agli effetti dell'esenzione del limite massimo di età un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del precedente articolo, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio origi-

nale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di università o di istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per la assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

L'assunzione delle eventuali vincitrici del concorso è limitata a quattro posti.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) ove con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie (durata massima 8 ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materia:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) diritto civile e commerciale;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere (durata massima ore 4 per ogni lingua). Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale (durata massima ore 1)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1946
Registro Marina mercantile, n. 1, foglio n. 278.

(3476)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942.

IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni ed in particolare l'art. 12 della legge 1° settembre 1940, n. 1337;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1942, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a 70 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, riservato al personale addetto all'aggiornamento delle schede topografiche dell'Ispettorato stesso, e al personale comunque non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

L'esame scritto previsto dall'art. 7 del decreto Ministeriale 16 aprile 1942 di cui in narrativa, avrà luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 1, nel giorno 10 dicembre 1946, alle ore otto.

Roma, addì 30 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

Coloro i quali hanno a suo tempo presentato domanda per partecipare al concorso per titoli e per esame a 70 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 30 maggio 1942, e non abbiano ricevuto invito diretto di presentarsi a sostenere nel giorno 10 dicembre 1946 l'esame scritto, potranno presentarsi subito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro) Roma piazza Dalmazia n. 1, per chiedere notizie in ordine al mancato invito.

(3475)

PREFETTURA DI RAVENNA

Revoca dei bandi di concorso a posti di medico, veterinario ed ostetrica indetti nel 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i decreti 31 dicembre 1939, n. 17278; 31 dicembre 1939, n. 16140 e 31 dicembre 1940, n. 14171, con i quali venivano banditi pubblici concorsi ai posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti in questa Provincia;

Dato atto che per le contingenze di guerra i concorsi di cui sopra non sono stati espletati;

Ritenuto che, a causa del lungo tempo intercorso dalla pubblicazione dei bandi ad oggi, vari concorrenti hanno rinunciato al concorso e che molti altri non poterono parteciparvi per le disposizioni, allora vigenti, di carattere politico e razziale;

Ritenuto che, nel pubblico interesse, appare necessario revocare i concorsi predetti, onde provvedere a parte per l'indizione di un nuovo concorso, e ciò al fine di adeguare le norme alle vigenti disposizioni ed allo scopo di consentire la partecipazione di elementi scelti per capacità tecnico-professionale e di reduci;

Viste le disposizioni in merito, di cui alla circolare 18 giugno 1946, n. 48, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 19 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

Decreta:

Sono revocati i bandi di concorso ai posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti in questa Provincia, indetti negli anni 1939, 1940 e 1941 con i decreti indicati in narrativa.

Rovenna, addì 22 ottobre 1946

Il Prefetto.

(3478)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.